

# Regolamento sulle tasse dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI)

del 28 aprile 1997 (Stato 1° luglio 2011)

Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997

---

*L'Istituto federale della proprietà intellettuale,*

visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995<sup>1</sup>  
sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI),  
*ordina:*

## **Art. 1** Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica alle tasse che l'Istituto federale della proprietà intellettuale (Istituto) riscuote per la sua attività autonoma; sono salve le convenzioni internazionali applicabili.

## **Art. 2** Determinazione delle tasse

<sup>1</sup> Le tasse che devono essere pagate giusta la LIPI, come anche giusta la legge del 9 ottobre 1992<sup>2</sup> sulle topografie (LTo), la legge del 28 agosto 1992<sup>3</sup> sulla protezione dei marchi (LPM), la legge del 5 ottobre 2001<sup>4</sup> sul design (LDes), la legge del 25 giugno 1954<sup>5</sup> sui brevetti (LBI), la legge del 20 marzo 2009<sup>6</sup> sui consulenti in brevetti (LCB) e sulla base delle rispettive ordinanze, sono stabilite nell'allegato.<sup>7</sup>

<sup>2</sup> Per la trattazione di richieste speciali e la prestazione di servizi l'Istituto può riscuotere una tassa; sono determinanti il dispendio di tempo giusta il numero V dell'allegato e gli esborsi.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> Il Consiglio d'Istituto può adeguare le tariffe all'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo all'inizio di ogni esercizio finanziario dell'Istituto, sempre che dal 1° luglio 2008 o dall'ultimo adeguamento l'aumento sia pari o superiore al 5 per cento.<sup>9</sup>

RU 1997 2173

<sup>1</sup> RS 172.010.31

<sup>2</sup> RS 231.2

<sup>3</sup> RS 232.11

<sup>4</sup> RS 232.12

<sup>5</sup> RS 232.14

<sup>6</sup> RS 935.62

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI dell'8 giu. 2010, approvato dal CF l'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2251).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI dell'11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2323).

<sup>9</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 1897).

**Art. 3** Pagamento

<sup>1</sup> Le tasse devono essere pagate entro il termine stabilito dall'Istituto.

<sup>2</sup> Sono salve le disposizioni della legge del 9 ottobre 1992<sup>10</sup> sulle topografie, della legge del 28 agosto 1992<sup>11</sup> sulla protezione dei marchi, della legge del 5 ottobre 2001<sup>12</sup> sul design<sup>13</sup>, della LBI<sup>14</sup> e delle rispettive ordinanze.

**Art. 4** Modi di pagamento

Le tasse devono essere pagate in franchi svizzeri:

- a. mediante addebito su un conto corrente aperto presso l'Istituto;
- b. mediante qualsiasi altro tipo di pagamento dichiarato ammesso dall'Istituto.

**Art. 5** Dati inerenti al pagamento

<sup>1</sup> Per ogni pagamento devono essere indicati il nome della persona che lo effettua nonché i dati che permettono di determinare facilmente l'oggetto del pagamento.

<sup>2</sup> Se i dati necessari mancano, l'Istituto invita la persona che ha effettuato il pagamento a comunicare per scritto l'oggetto del pagamento. Se essa non dà seguito a questo invito entro il termine stabilito dall'Istituto, il pagamento è considerato non avvenuto.<sup>15</sup>

**Art. 6** Data e validità del pagamento

<sup>1</sup> È considerato giorno del pagamento quello in cui il conto dell'Istituto è stato accreditato.

<sup>2</sup> Il termine di pagamento è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla Posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'Istituto.<sup>16</sup>

<sup>3</sup> Per gli ordini di pagamento con data di valuta oltre il termine di pagamento (art. 3) il capoverso 2 non si applica.

<sup>4</sup> ...<sup>17</sup>

<sup>10</sup> RS **231.2**

<sup>11</sup> RS **232.11**

<sup>12</sup> RS **232.12**

<sup>13</sup> Nuova espr. giusta il n. I dell'O dell'IPI del 11 mar. 2005, approvato dal CF il 25 mag. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU **2005** 2323).

<sup>14</sup> RS **232.14**

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4487).

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4487).

<sup>17</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 1897).

**Art. 6a**<sup>18</sup> Pagamento mediante carta di credito

<sup>1</sup> In caso di pagamento mediante carta di credito è considerato giorno del pagamento quello in cui l'Istituto riceve l'autorizzazione di addebitare. Il pagamento è valido unicamente se la somma, dedotta la commissione riscossa dalla società emittente della carta di credito, è accreditata su un conto dell'Istituto.

<sup>2</sup> Se, in seguito a un reclamo del titolare della carta, l'Istituto è obbligato a rimborsare tutta o parte della tassa alla società emittente della carta di credito, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l'Istituto può richiedere una tassa speciale per lavoro amministrativo; quest'ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi.

**Art. 7** Pagamento tempestivo

<sup>1</sup> Se la tassa non è pagata nella sua totalità entro il termine stabilito, il pagamento è considerato non avvenuto. L'Istituto può rinunciare a pretendere il versamento della somma mancante se questa è di entità esigua.<sup>19</sup>

<sup>2</sup> La persona che deve effettuare il pagamento deve comprovare la tempestività del pagamento.

<sup>3</sup> Se l'aver in conto non è sufficiente il giorno dell'addebitamento, il pagamento è comunque considerato effettuato se l'intero ammontare era coperto il giorno del pagamento e la somma mancante è stata pagata entro il termine stabilito dall'Istituto.

**Art. 8**<sup>20</sup>**Art. 8a**<sup>21</sup> Riduzione delle tasse in caso di comunicazione per via elettronica

<sup>1</sup> Se la comunicazione ha luogo per via elettronica, l'Istituto può accordare una riduzione delle tasse.

<sup>2</sup> La riduzione non deve essere superiore al 40 per cento della tassa inizialmente dovuta e può ammontare al massimo a 200 franchi.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'IPI del 22 mag. 2001, approvato dal CF il 5 set. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU **2001** 2385).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 1897).

<sup>20</sup> Abrogato dal n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4487).

<sup>21</sup> Introdotto dal n. I del R dell'IPI del 15 mag. 1999, approvato dal CF il 11 ago. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 2632).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'IPI del 30 ago. 2006, approvato dal CF il 18 ott. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4487).

**Art. 9** Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> L'ammontare e le modalità di pagamento delle tasse dovute per un evento antecedente l'entrata in vigore del presente regolamento si fondano sul diritto previgente.

<sup>2</sup> Se una tassa è pagata, a torto, secondo il diritto previgente, nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento il termine di pagamento è ritenuto osservato se il saldo è versato entro il termine stabilito dall'Istituto.

<sup>3</sup> ...<sup>23</sup>

**Art. 10** Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1998.

<sup>23</sup> Abrogato dal n. VI dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

*Allegato*<sup>24</sup>  
(art. 2 cpv. 1)

### I. Tasse riscosse in materia di marchi

Articolo	Oggetto	Fr.	
Art. 28 cpv. 3	LPM <sup>25</sup>	Tassa di deposito	550.–
Art. 18 cpv. 1	OPM <sup>26</sup>		
Art. 18 cpv. 2	OPM	Tassa di classe	100.–
Art. 18a	OPM	Tassa per la procedura d'esame accelerata	400.–
Art. 31 cpv. 2	LPM	Tassa d'opposizione	800.–
Art. 10 cpv. 2	LPM	Tassa di proroga	550.–
Art. 26 cpv. 4	OPM		
Art. 26 cpv. 5	OPM	– supplemento	50.–
Art. 17a	OPM	Tassa di proseguimento della procedura	100.–
Art. 45 cpv. 2	LPM	Tassa nazionale per la richiesta di una registra-	
Art. 47 cpv. 4	OPM	zione internazionale	100.–
Art. 45 cpv. 2	LPM	Tassa individuale per la designazione della	
Art. 8 cpv. 7	PM <sup>27</sup>	Svizzera	
		– per tre classi	350.–
		– per ogni classe supplementare	50.–
		per il rinnovo	350.–

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. II dell'O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvato dal CF il 14 mar. 2008 (RU **2008** 1897). Aggiornato dai n. I delle O dell'IPI del 20 nov. 2007, approvate dal CF il 21 mag. 2008 (RU **2008** 2431 2623) e dal n. II dell'O dell'IPI dell'8 giu. 2011, approvato dal CF l'11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2251). RS **232.11**

<sup>25</sup> O del 23 dic. 1992 sulla protezione dei marchi (RS **232.111**).

<sup>26</sup> Prot. del 27 giu. 1989 relativo all'Acc. di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (RS **0.232.112.4**).

## II. Emolumenti riscossi in materia di design

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 17 cpv. 1	ODes <sup>28</sup> Emolumento di registrazione	
Art. 19 cpv. 2	LDes <sup>29</sup> – Emolumento di base per il primo periodo di protezione (1°–5° anno)	
Art. 17 cpv. 2 lett. a	ODes – per un design depositato separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo	200.–
	– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo	100.–
	ma al massimo	700.–
Art. 17 cpv. 2 lett. b	ODes – Emolumento di pubblicazione per ogni ulteriore raffigurazione, dalla seconda	20.–
Art. 21 cpv. 3	ODes Emolumento per il rinnovo della protezione	
	– per il secondo periodo (6°–10° anno), il terzo periodo (11°–15° anno), il quarto periodo (16°–20° anno) e il quinto periodo (21°–25° anno)	
	per ogni periodo di protezione:	
	– per un design depositato separatamente oppure per il primo design di un deposito cumulativo	200.–
	– per ogni design supplementare di un deposito cumulativo	100.–
	ma al massimo	700.–
Art. 21 cpv. 3	ODes – Emolumento supplementare in caso di pagamento dopo la scadenza del periodo di protezione	50.–
Art. 31 cpv. 2	LDes Emolumento per il proseguimento della procedura	100.–

<sup>28</sup> O dell'8 mar. 2002 sul design (RS 232.121).

<sup>29</sup> RS 232.12

**III. Tasse riscosse in materia di brevetti d'invenzione**

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 138 cpv. 1 lett. c	Tassa di deposito	200.–
Art. 17a cpv. 1 lett. a	LBI <sup>30</sup> OBI <sup>31</sup>	
Art. 49 cpv. 1	OBI	
Art. 118 cpv. 1 lett. a	OBI	
Art. 124 cpv. 1 lett. c	OBI	
Art. 17a cpv. 1 lett. b	Tassa di rivendicazione per ogni rivendicazione a contare dall'undicesima	50.–
Art. 53a cpv. 2	OBI	
Art. 61a cpv. 2	OBI	
Art. 53 cpv. 1	Tassa di ricerca	500.–
Art. 57 cpv. 2	OBI	
Art. 59 cpv. 2	OBI	
Art. 17a cpv. 1 lett. c	Tassa d'esame	500.–
Art. 61a	OBI	
Art. 63 cpv. 2	Tassa per la procedura d'esame accelerata	200.–
Art. 73 cpv. 2	Tassa d'opposizione	800.–
Art. 17a cpv. 1 lett. e	Tassa annuale	
Art. 18	– Per il 9° anno a contare dal deposito fino al 20° anno a contare dal deposito, annualmente	310.–
Art. 18a cpv. 3	OBI	
Art. 118 cpv. 2	– per il 7° e 8° anno a contare dal deposito, annualmente	200.–
Art. 118a	OBI	
	– per il 5° e 6° anno a contare dal deposito, annualmente	100.–
Art. 18 cpv. 3	OBI sopratassa	50.–
Art. 46a cpv. 2	LBI	
	Tassa di proseguimento della procedura	100.–
Art. 15 cpv. 2	OBI	
	Tassa di reintegrazione	500.–
Art. 96 cpv. 3	OBI	
	Tassa per il trattamento di una dichiarazione di rinuncia parziale	500.–
Art. 133 cpv. 2	LBI	
Art. 121 cpv. 1	OBI	
	Tassa di trasmissione	100.–

<sup>30</sup> RS 232.14

<sup>31</sup> RS 232.141

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 140 <sup>h</sup> cpv. 1 LBI	Tassa di deposito per certificati di protezione complementari	2500.–
Art. 140 <sup>h</sup> LBI Art. 127/ OBI	Tasse annuali per certificati di protezione complementari per il 1° anno fino al 5° anno, annualmente	310.–
Art. 127/ cpv. 3 LBI	– soprattassa	50.–

### IIIa. Emolumenti riscossi in virtù della legge sui consulenti in brevetti

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 12 cpv. 1 LCB <sup>32</sup> Art. 19 cpv. 1 LCB	Emolumento per l'iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti	200.–

### IV. Tasse per le topografie

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 14 cpv. 2 LTo <sup>33</sup>	Tassa per il deposito della domanda d'iscrizione	450.–

### V. Tassa diverse di cancelleria

Oggetto	Fr.
Autenticazione da parte della Cancelleria federale	spese
Copie, nonché trattazione di richieste speciali e prestazione di servizi giusta l'articolo 2 capoverso 2, secondo il tempo impiegato	
– inoltre per ogni periodo di cinque minuti già iniziato	15.–
Soprattassa per richieste urgenti	fino al 50 % della tassa dovuta

<sup>32</sup> RS 935.62

<sup>33</sup> RS 231.2

**Va. Tasse riscosse in materia di diritto d'autore**

Articolo	Oggetto	Fr.
Art. 13 cpv. 1 LIPI	Tasse per decisioni prese in relazione alla sorveglianza sulle società di gestione – per ogni periodo di 5 minuti già iniziato Ricorso a esperti esterni	15.– spese

